



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 31 del 11/04/2020

OGGETTO: Proroga al 3 maggio 2020 dell'efficacia delle misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020, che qui s'intende integralmente richiamato;

CONSIDERATO che la situazione in atto impone la conferma di alcune delle misure aggiuntive improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento del contagio da virus COVID 19 che sta facendo registrare nell'ambito della Provincia di Foggia ed, in particolare, nel Comune di Foggia, in quanto sede degli ospedali specializzati nel trattamento sanitario delle persone colpite dal virus, elevati tassi di diffusione e gravi conseguenze anche mortali, così come risulta dai bollettini quotidianamente diramati dalla Regione Puglia;

VERIFICATO che alcune delle misure adottate con precedenti ordinanze sindacali risultano compiutamente previste e disciplinate dal precitato D.P.C.M. 10 aprile 2020 e, per esse:

- All'art 1 – lettera "e)" che prevede **il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;**
- All'art. 1 - lettera "aa)" che prevede **la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante con esclusione di quelli situato lungo le autostrade;**

rispetto alle quali non si ravvisa necessità di ulteriori disposizioni che costituirebbero mera duplicazione delle misure stesse;

CONSIDERATO, altresì, che **si rende necessario confermare**, alcune delle **misure aggiuntive già adottate con ordinanza sindacale** sotto la vigenza delle precedenti disposizioni governative così come di seguito evidenziate:

- Con riferimento all'art. 1 lettera "b)" del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, ed in particolare alla Circolare Prot. n. 0011285-01/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del Ministero della Salute avente ad oggetto: "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione", la quale, prevede alla lettera "G.": I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori, si rende necessario confermare la chiusura al pubblico del Cimitero, con esclusione delle attività non differibili, così come disciplinate dalla precitata circolare del Ministero della Salute che qui s'intende integralmente richiamata;

- la conferma delle misure di cui all'O.S. n. 28 del 6 aprile 2020, che qui s'intende integralmente richiamata, in ordine alla **riduzione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale urbano erogati dalla Società ATAF S.p.A.**, fatto salvo diverso sopravvenuto provvedimento regionale con il quale risulti in contrasto;
- **la sospensione per tutti i giorni della settimana dei mercati** previsti dal piano comunale del commercio su area pubblica;
- **la chiusura nei giorni feriali alle ore 19**, assicurando l'orario continuato, al fine di consentire un adeguato ampliamento delle fasce orarie di vendita, **per tutte le attività commerciali autorizzate** dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020, **ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, dei distributori per l'erogazione di carburante per autotrazione, e delle attività autorizzate alla consegna a domicilio, limitatamente a tale servizio** da effettuarsi nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia.

La validità della presente ordinanza decorre dal 14 aprile 2020 fino a tutto il 3 maggio 2020.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
 - Servizio Integrato Attività Economiche;
 - Associazioni di categoria di commercio e commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello locale;
 - ATAF S.p.A.
 - Prefetto della Provincia di Foggia;
 - Regione Puglia;
 - Questore di Foggia;
 - Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - Provincia di Foggia;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le delle Forze dell'Ordine è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.

IL SINDACO

Franco Landella

